



# COMUNE DI QUARTO

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 8 del 16/03/2023

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TA.RI. PER L'ANNO 2023.**

L'anno duemilaventitre, addì sedici del mese di Marzo alle ore 10:20 , nell'aula consiliare , previo recapito di avvisi notificati ai sensi di legge, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE, in sessione ordinaria ed in Prima convocazione con l'intervento dei signori:

	Nome	P	A
1	CECERE GIOVANNI	X	
2	SABINO ANTONIO	X	
3	CARANDETE TARTAGLIA IMMACOLATA	X	
4	MIGLIACCIO MARINA	X	
5	ESPOSITO ANTONIO	X	
6	GOLIUSO ADELE	X	
7	PAPARONE LORENZO		X
8	COPPOLA RAFFAELE	X	
9	ESPOSITO GENNARO	X	
10	COLELLA ANGELA		X
11	SANNINO ANGELA	X	
12	FIorentino MARIANNA	X	
13	ORLANDO MARGHERITA	X	
14	DI ROBERTO ROSARIO		X
15	VILSELLI ANNA		X
16	CASTELLONE GENNARO	X	
17	SECONE DAVIDE	X	
18	CELANO FILIPPO	X	
19	LUCCHESI VINCENZO	X	
20	ROLLIN GIUSEPPINA		X
21	CAPUOZZO ROSA		X
22	RUSCIANO FRANCESCA	X	
23	SANTORO GIOVANNI	X	
24	VACCARO CELESTINO		X
25	DI CRISCIO GABRIELE	X	

PRESENTI: 18 ASSENTI: 7

Presiede Giovanni Cecere nella sua qualità di Presidente del Consiglio.  
Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Gilda Zolfo.

Il Presidente del Consiglio Comunale constatato che c'è il numero legale dichiara aperta la seduta e da inizio alla discussione dell'argomento in oggetto, inserito nell'o.d.g.

Nominati scrutatori i Sigg. MIGLIACCIO MARINA, SANNINO ANGELA, ORLANDO MARGHERITA

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA T.A.R.I. PER L'ANNO 2023.**

**Proposta di Consiglio n. 14**

## **RICHIAMATI:**

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;
- il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo cui “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- il decreto del Ministero dell'interno 13/12/2022 che ha differito al 30 aprile 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025, termine a cui il comma 169 dell'art. 1 della l. 296/2006 aggancia quello per approvare le tariffe e le aliquote dei tributi locali;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del d.l. 30/12/2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla l. 25/02/2022, n. 15, il quale ha stabilito che: “A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”;

**CONSIDERATO CHE** l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

**RICHIAMATI** i seguenti provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità):

- la deliberazione dell'Autorità n.443/2019/R/rif (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/rif), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i “criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;
- la deliberazione dell'Autorità 158/2020/R/rif, con cui è stata prevista l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;

- la deliberazione dell’Autorità 238/2020/R/rif, con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura sia degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif;
- i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito alla predisposizione del PEF;
- la Deliberazione ARERA n. 363/2021 e successive modifiche e integrazioni che ha definito l'approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio anni 2022\_2025;

**PRESO ATTO** che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l’approvazione delle tariffe, in particolare l’articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;
- al comma 683 dispone che “il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”;

**RILEVATO** che, ai sensi dell’articolo 2 della citata delibera n. 57/2020, l’Autorità procederà a verificare la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati trasmessi;

**VISTI**, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014):

- 660. “Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'*articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.*”;

- 682. “*Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta (...)*”;

**VISTA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 29/07/2020 con la quale sono state approvate le tariffe 2020;

**VISTA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 30/06/2021 con la quale sono state approvate le tariffe 2021, ma non applicate in sede di conguaglio alla bollettazione di riferimento, in quanto successivamente dichiarate inefficaci;

**VISTA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 24/05/2022 con la quale sono state approvate le tariffe 2022;

**RICHIAMATO** il Regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con propria deliberazione di n. 7 del 16/03/2023

**RITENUTO** di confermare le scadenze delle 4 rate previste dal vigente regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con propria deliberazione di n. 7 del 16/03/2023, con il seguente scadenziario : **30 giugno, 30 settembre, 30 novembre e 31 gennaio;**

**RICHIAMATA** la propria deliberazione di C.C. n. 22 adottata in data 29/04/2022, con la quale si è approvata la presa d'atto della validazione e approvazione del Piano Economico Finanziario (P.E.F.) anni 2022/2025, calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di QUARTO e quelli forniti dai gestori del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade, seguendo le linee previste dall'Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, come previsto dal Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR) e come validato dall'Ente d'Ambito NA2, il quale espone per l'anno 2023 un costo complessivo di € **7.027.235,00**;

**PRESO ATTO** che la tassa istituita dall'art. 1 - comma 639 - della Legge n. 147/2013 (TARI) ha natura corrispettiva/tributaria non intendendo attivare la tariffa corrispettiva di cui al comma 668, e pertanto l'IVA sui costi di gestione non può essere portata in detrazione del Comune e ne costituisce costo da coprire con il gettito del nuovo tributo istituito;

**VISTI** i commi 837 e 838 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevedono che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. E che il canone e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

**PRESO ATTO** che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992;

**VISTO** l'art. 38-bis del D.L. n. 124 del 26/10/2019 che stabilisce: "A decorrere dal 1° gennaio 2020, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana, da comunicarsi all'ADER entro il 28 febbraio 2020, la misura del TEFA è fissata al 5%.";

**PRESO ATTO** che è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base dei già citati Regolamento comunale e Piano Finanziario, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell'Autorità;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 1, comma 663, della Legge n. 147/2013, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno;

**PRESO ATTO** inoltre che la determinazione delle tariffe tiene conto "della partizione del gettito della tariffa suddiviso tra quota dovuta per il servizio alle utenze domestiche per coprire i costi fissi e i costi variabili, e tra la quota dovuta per il servizio alle utenze non domestiche per coprire i costi fissi e i costi variabili come dall'allegato prospetto "A" ;

**PRESO ATTO** che il contributo riconosciuto dal **MI.U.R.** a questo Ente per il pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani è pari ad € **36.934,49**;

**PRESO ATTO** che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

**VISTO** il comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, che recita: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

**VISTO** il T.U.E.L. del 18/8/2000, n. 267;

**RILEVATO** che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. 267/00;

**PRESO ATTO** dei pareri favorevoli di regolarità tecnica dell'atto e di regolarità contabile espressi dal Responsabili di servizio ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267, allegati alla presente deliberazione

propone di

## **D E L I B E R A R E**

**1 di stabilire**, come da prospetto denominato “Allegato A”, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, la ripartizione del costo del servizio di nettezza urbana di cui al piano economico-finanziario (P.E.F.) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 in data 29/04/2022;

**2 di approvare**, come riportato nel prospetto “Allegato A” che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2023, relativamente alle utenze domestiche e non domestiche, confermando la ripartizione dei costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario tra utenze domestiche e non domestiche, come segue:

- **costi fissi** utenze domestiche: € 1.016.560,96---71,00% a carico delle utenze domestiche;
- **costi fissi** utenze non domestiche: € 415.215,04 ---- 29,00% a carico delle utenze non domestiche;
- **costi variabili** utenze domestiche: € 3.952.480,54--- 71,00% a carico delle utenze domestiche;
- **costi variabili** utenze non domestiche: € 1.614.393,46--- 29,00% a carico delle utenze non domestiche;

**3 di determinare** la misura tariffaria giornaliera in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno;

**4 di dare atto** che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Finanziario;

**5 di provvedere** alla trasmissione telematica mediante l’inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell’art. 52, comma 2, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell’art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall’articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;

**6 di dichiarare**, con separata votazione, con lo stesso esito di cui sopra , il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - comma 4 - del D.lgs. n. 267/2000.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Dato atto che:

- si passa alla discussione del punto all'ordine del giorno avente a oggetto: "Approvazione delle tariffe della ta.ri. per l'anno 2023."

Si passa alla votazione

Presenti 18 consiglieri, assenti 7 (Paparone, Colella, Di Roberto, Vilselli, Castellone, Rollin, Capuozzo)

Presenti	18
Votanti	18

Con voti espressi per alzata di mano

Favorevoli: 14

Contrari: 3 (Di Criscio, Santoro, Vaccaro)

Astenuti: 1 (Sannino)

### DELIBERA

di approvare la proposta di delibera avente ad oggetto "Approvazione delle tariffe della ta.ri. per l'anno 2023."

Si passa alla votazione dell'immediata esecutività

Presenti	18
Votanti	18

Con voti espressi per alzata di mano

Favorevoli: 14

Contrari: 3 (Di Criscio, Santoro, Vaccaro)

Astenuti: 1 (Sannino)

### DELIBERA

di conferire alla presente carattere di immediata esecutività

- si passa alla discussione del punto all'ordine del giorno avente a oggetto: "Comunicazioni"

- alle ore 11.07 si procede all'appello: presenti 14 consiglieri, assenti 11 (Paparone, Colella, Di Roberto, Vilselli, Castellone, Secone, Celano, Rollin, Capuozzo, Rusciano, Di Criscio).

Alle ore 11.19 la seduta è sciolta

L'esposizione integrale degli interventi inerenti agli argomenti in questione è riportata nel resoconto stenografico della seduta che viene allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.



Del che è verbale

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio  
Giovanni Cecere

(atto sottoscritto digitalmente)

Il Segretario Comunale  
dott.ssa Gilda Zolfo